

Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020  
recante misure di potenziamento  
del servizio sanitario nazionale  
e di sostegno economico per famiglie,  
lavoratori e imprese connesse  
all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19

LE MISURE DEL DECRETO-LEGGE  
PER MATERIA SOCIO-SANITARIA

**CURA ITALIA**

Il commento della Cgil



## LE MISURE DEL DECRETO-LEGGE PER MATERIA SOCIO-SANITARIA

### Art. 1

#### **(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)**

Per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario SSN direttamente impegnato nell'emergenza Covid19, **aumentano di 250 milioni**, in deroga all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità. Ulteriori **100 milioni** sono destinati agli incarichi con lavoro autonomo di professionisti sanitari e medici specializzandi (come da articolo 1 comma 1a e comma 6 D.L. 14/2020). Il riparto fra tutte le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano è stabilito nella Tabella A allegata al presente Decreto.

*Le risorse aggiuntive provengono dal Finanziamento Sanitario Nazionale (NDR: d'ora in poi FSN) come incrementato dal successivo articolo 18.*

### Art. 2

#### **(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)**

Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato (durata massima tre anni): 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o di altre amministrazioni per concorsi pubblici.

Per questo è autorizzata la spesa di euro

5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023 utilizzando i "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» del MEF e parzialmente utilizzando Fondi del Ministero della Salute.

### Art. 3

#### **(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)**

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (nдр: d'ora in poi PA) possono acquistare, da strutture private accreditate, ulteriori prestazioni sanitarie in deroga ai tetti di spesa dell'art. 45 comma 1-ter DL 124/2019 - Legge 157/2019 per realizzare il Piano per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, qualora non siano sufficienti i posti pubblici e le prestazioni acquistati con gli attuali contratti nel privato accreditato.

Se necessario le prestazioni si possono acquistare anche da strutture sanitarie autorizzate non accreditate.

*Deroga da limitare al tempo strettamente legato all'emergenza.*

Le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese così dalle strutture private sono indennizzate.

*Norma necessaria: il settore privato deve*

***contribuire ad affrontare l'emergenza. Verificare che gli indennizzi siano limitati alla copertura delle spese effettive e non vi siano comportamenti opportunistici.***

Sono fatte salve tali misure se già adottate da Regioni e PA per fronteggiare l'emergenza Covid19.

Per attuare le misure è autorizzata la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 100.000.000 euro per l'anno 2020, a valere sul FSN, da ripartire tra le Regioni e PA secondo le cifre della Tabella A allegata al presente Decreto. ***Ciò significa che anche gli indennizzi per l'utilizzo di spazi, personale e attrezzature di strutture private (comma 3) sono a valere sul FSN, come incrementato dal successivo articolo 17.***

#### **Art. 4**

##### **(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)**

Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19.

***Norma necessaria, ma verificare che la deroga ai requisiti sia limitata all'emergenza e non vi siano comportamenti opportunistici.***

Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori

e dei regolamenti edilizi locali. Le misure si applicano anche a Ospedali, Policlinici, Ircss, strutture private accreditate e autorizzate. ***Scelta dettata dall'emergenza ma rischiosa: non solo verificare che la deroga alle norme sia limitata all'emergenza ma che non vi siano violazioni alle norme a tutela dei lavoratori e anticorruzione.***

Sono fatte salve tali misure se già adottate da Regioni e PA per fronteggiare l'emergenza Covid19.

Per finanziare gli interventi si utilizzano 50 milioni, già stanziati per articolo 20 Legge 67/1988 (Investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico) ma non ancora ripartite.

***Non si tratta quindi di risorse aggiuntive.***

Il riparto fra tutte le Regioni e PA è stabilito nella Tabella B allegata al presente Decreto e avviene dopo che la Regione presenta al MEF lo stato di avanzamento dei lavori.

#### **Arti. 5**

##### **(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)**

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, contributi a fondo perduto e in conto gestione, E finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. I finanziamenti vanno anche per le aziende che forniscono mascherine chirurgiche anche prive del marchio autorizzate dall'ISS (art. 34 comma 4 D.L. 9/2020)

I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori socio - sanitari.

Spesa prevista 50 milioni di euro per l'anno 2020, finanziata dalle risorse stanziati dall' art. 126 del presente Decreto.

**Art. 6****(Requisizioni in uso o in proprietà)**

Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria (fino al 31.7.2020 o oltre se il termine dell'emergenza è prorogato).

La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione (requisizione) del bene. Se il bene non è restituito la requisizione in uso si trasforma in requisizione dei proprietà

Contestualmente all'apprensione (requisizione) dei beni, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. Previste norme particolari per gli indennizzi.

Per ospitare le persone in (quarantena) sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata è prevista la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità,

Per attuare le misure è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18 del presente Decreto con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 D.Lgs 1/2018)

**Art. 7****(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)**

È autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio tempora-

neo, con una ferma eccezionale della durata di un anno.

n. 120 ufficiali medici (tenenti)

n. 200 sottoufficiali infermieri (marescialli).

Ai quali è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

È autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento (come definito dal Codice dell'ordinamento militare).

Finanziamento previsto euro 13.749.052 per l'anno 2020 e a euro 5.661.374 per l'anno 2021, le risorse sono stanziare dall'art. 126 del presente Decreto.

*Norma utile, ma invece di assumere attraverso colloqui, sarebbe più lineare e veloce acquisire tale personale attingendo dalle graduatorie dei vari concorsi che proprio di recente sono stati fatti (l'ultimo a settembre 2019). Tenuto conto fra l'altro fra che le persone per partecipare ai concorsi hanno speso risorse di tempo e economiche.*

**Art. 8****(Assunzione urgente di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)**

Il Ministero della Difesa può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale come tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

*Si veda commento all'articolo 7: sarebbe più lineare e veloce acquisire tale personale attingendo dalle graduatorie dei vari concorsi.*

Finanziamento di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

*Non è aggiuntivo fa parte di fondi del Ministero della Difesa.*

**Art. 9****(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)**

Autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari per l'emergenza.

Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. Per il Finanziamento complessivo 35,304 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126 del presente Decreto.

**Art. 10****(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)**

Con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2 del D.L.14/2020, l'INAIL può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 12.513.474 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.

Per compensare Inail (per fabbisogno e indebitamento netto) finanziamento di 6.444.440 euro per l'anno 2020, con le risorse dell'articolo 126 del presente Decreto.

*L'aumento di organico e di risorse, per quanto contingentato nel tempo, è assolutamente positivo. Resta aperto il problema dell'effettiva possibilità di impiegare questi addetti sanitari, viste le disposizioni Inail per l'accesso dell'utenza e la cronica sottostazione delle sedi territoriali. Occorre un incontro di verifica e pianificazione ai competenti organi dell'Istituto.*

**Art. 11****(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)**

L'Istituto Superiore di Sanità (NDR: d'ora in poi ISS) è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, in deroga al piano triennale di attività ed al tetto di spesa per le assunzioni (percentuale ex art. 9, comma 2, D.Lgs 218/2016) n. 30 unità di personale:

n. 5 primo ricercatore/tecnologo, livello II; n. 20 ricercatore/tecnologo, livello III; n. 5 Collaboratori Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

Per le assunzioni si viene aumentato di 4 milioni annui il finanziamento dell'ISS per gli anni 2020, 2021, 2022 utilizzando il fondo di parte corrente del Ministero della Salute.

*Non sono dunque risorse aggiuntive.*

**Art. 12****(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)**

Per fronteggiare l'emergenza Covid 19 e di garantire i LEA le Aziende Sanitarie possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

**Art. 13****(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)**

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga alle vigenti norme è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria

conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

#### **Art. 14**

##### **(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)**

Non si applica la quarantena in caso di "contatti stretti" dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

Essi sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

*Si estende la deroga alla messa in quarantena già disposta per gli operatori sanitari anche ai lavoratori delle "filiera": del farmaco, dei dispositivi medici e diagnostici, della connessa ricerca e per i subfornitori. Anche qui si pone un serio problema di tutela della salute degli interessati.*

*Questa disposizione, pur comprensibile in situazione di assoluta emergenza, potrebbe costituire un precedente assolutamente pericoloso. Soprattutto in combinato disposto degli articoli che seguono.*

#### **Art. 15**

##### **(Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche)**

È consentito produrre, importare e mettere in commercio mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.

Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga devono inviare - PER L'AUTORIZZAZIONE - all' ISS e poi all'INAIL autocertificazione comprovante il rispetto delle vigenti normative.

È consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari.

*Il commento a questa norma è il medesimo di quello dell'art.16*

#### **Art. 16**

##### **(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)**

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), (come definiti dal Testo Unico per la sicurezza nel lavoro: art. 74, comma 1, del D.Lgs81/2008), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, anche prive del marchio CE. Tali mascherine sono utilizzabili da tutti gli individui presenti nel territorio nazionale.

*Questa norma, oltre a generare nel presente ed ancor più nel futuro un contenzioso, è una deroga significativa al codice della sicurezza ed ai principi di tutela del 2087 CC e del D.Lgs.81 ed è deroga estesa ai cittadini. Solleverà molti dubbi e proteste fra i lavoratori. Positivo che anel testo definitivo del Decreto non si validi più l'uso delle mascherine chirurgiche come dispositivi idonei nella fattispecie di rischio per gli operatori sanitari.*

#### **Art. 17**

##### **(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali e dei dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da Covid-19)**

Affidata all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) la possibilità di accedere a tutti i dati sugli studi sperimentali e degli usi compassionevoli dei medicinali per i pazienti con Covid-19, per la loro valutazione, espressa con il parere del Comitato Etico nazionale (Istituto Spallanzani di Roma). Aifa emanerà entro dieci giorni una circolare, sentito il parere del Comitato Etico

nazionale, per semplificare durante l'emergenza Covid 19, la raccolta data degli studi di sperimentazione e per le modalità di adesione agli studi.

#### Art. 18

##### **(Rifinanziamento fondi)**

Il livello del finanziamento del FSN (Fabbisogno Sanitario Nazionale standard cui concorre lo Stato) è **incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020** anche per coprire le spese per le assunzioni previste dal D.L. 14/2020 (660 milioni)

*Importante positiva misura; tuttavia ancora non sufficiente a rendere adeguato il FSN, considerato che la spesa sanitaria italiana resta inferiore a quella della media UE.*

Regioni e PA provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20 e a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il MEF.

I termini per il rispetto degli adempimenti previsti per le Regioni dalle vigenti norme (art. 1 comma 174 Legge 311/2008) per l'adozione dei **Piani di Rientro** sono differiti di un mese.

*Per Regioni in Piano di Rientro o in procinto di entrarvi servirebbe maggiore flessibilità.*

Il fondo per le emergenze nazionali per il 2020 (art. 44 D.Lgs 1/2018) è incrementato di 1,650 miliardi di euro, le relative risorse sono stanziare dall'art. 126 del presente Decreto.

#### Art. 19, 20, 21

#### Art. 23

**(Congedo e indennità per i lavoratori di-**

**pendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)**

#### Art. 24

**(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)**

Per assistere congiunti portatori di handicap il numero di giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 comma 3 Legge 104/1992 (attualmente 3 giorni al mese) aumenta complessivamente di 12 giornate da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020: in questi due mesi quindi sono usufruibili complessivamente 18 giorni.

#### Art. 25

**(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)**

Il congedo e l'indennità prevista, (dall'art. 23 commi 1,2,4,5,6,7 del presente Decreto) per i lavoratori del settore privato vale anche per quelli del settore pubblico.

Per i lavoratori **dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 23, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.

*Valutare se misura sufficiente.*

**Art. 26****(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i lavoratori del settore privato equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Lavoratori con disabilità grave o certificati a rischio per immunodepressione o per esiti di patologie oncologiche o per terapia salvavita l'assenza è parificata a ricovero ospedaliero.

*NORMA POSITIVA, ma da chiarire, così è di complessa attuazione.*

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

**Art. da 27 a 35****Art. 37****(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per lavoratori domestici)**

Contiene norme valide anche per Badanti

**Art. da 38 a 41****Art. 42****(Disposizioni INAIL)**

*Commento Sebastiano Calleri*

**Art. 43****(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)**

L'Inail entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Inail può assumere 100 medici a tempo indeterminato nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro per rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria

*Le risorse per le assunzioni sono a carico del Bilancio Inail, che però è beneficia in parte di risorse dal Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. La norma è comunque positiva e assolutamente condivisibile. Non sono più previsti i 200 incarichi di lavoro autonomo per infermieri e medici annunciati.*

**Art. 44, 45, 46****Art. 47****(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)**

E' sospesa l'attività dei Centri Diurni a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nonché nei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari.

L'Azienda sanitaria locale, può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

*Pur nelle comprensibili difficoltà organizzative e gestionali, preoccupa sia una facoltà dell'Asl e non un obbligo quello di assicurare interventi non differibili (sembra contraddire il successivo articolo 48). Inoltre si rischiano interpretazioni restrittive e a differenze fra le aziende nell'organizzazione e fornitura di prestazioni.*

*Positiva la previsione che l'assenza dal lavoro del genitore, comunicata e motivata dall'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri non costituisca giusta causa di recesso del rapporto di lavoro.*

#### **Art. 48**

##### **(Prestazioni individuali domiciliari)**

Durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi (anche se in convenzione, concessione o appalto) prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Ciò avviene anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

*Norma positiva, ma si tratta di chiarirla rispetto a quanto previsto dall'articolo 46 del presente decreto e dall'articolo 9 del decreto legge 14/2020, che danno tali attività come facoltative per la delle PA svolgere tali attività. Inoltre chiarire le modalità di adozione e di controllo dei previsti protocolli per la tutela della salute, tenuto conto del Protocollo nazionale del 14 marzo 2020, "regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte-*

*nimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".*

*Corrette le disposizioni (comma 2) su pagamento ai soggetti che forniscono i servizi da parte della PA durante la sospensione, per evitare crisi ingestibili; tuttavia sarebbe opportuna una formulazione più chiara circa il fatto che, a fronte del pagamento, sia garantita anche la retribuzione di tutti i lavoratori, armonizzandosi con le disposizioni dell'articolo 114 del Decreto, sia quanto previsto al comma 3 sulla cessazione dei trattamenti di integrazione salariale o di cassa integrazione in deroga.*

#### **Art. da 49 a 58**

#### **Art. 59**

##### **(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)**

*Norma positiva per agevolare l'acquisto di beni da fornitori esteri, con garanzie e coperture assicurative di SACE S.p.A. (di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti).*

#### **Art 60, 61, 62**

#### **Art. 63**

**(Premio ai lavoratori dipendenti (o in sostituzione scelta di prestazioni per welfare aziendale ?) 100 euro per lavoro prestato nel mese di marzo 2020.**

#### **Art. 64**

##### **(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)**

Credito di imposta del 50% alle imprese delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a 20.000 euro. Limite di spesa per lo Stato: 50 milioni per il 2020 finanziati con le risorse di cui all'art. 126 del presente Decreto. Un DM entro 30

giorni stabilirà l'attuazione di questa misura.  
*Norma positiva e condivisibile.*

#### Art. da 65 a 73

#### Art. 74

**Polizia ????????????**

#### Art. 77

**(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)**

Per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 con risorse di cui all'art. 126 del presente Decreto.

*Norma positiva e condivisibile (verificare con FLC)*

#### Art. da 78 a 101

#### Art. 102

**(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)**

Per poter disporre quanto prima di medici abilitati, e viste le difficoltà con le quali verrebbe svolta è abolita la prova di esame di abilitazione professionale attraverso l'esame di Stato. Allo stesso tempo, la proposta stabilisce che a regime il conseguimento della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia - Classe LM/ 41 abilita all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del Corso di studi.

*Norma utile, sollecitata anche da FP CGIL*

*Medici, mentre, come anche UDU segnala, non bisognerebbe comunque pagare la tassa di 400 euro anche se non si sostiene più l'esame.*

#### Art. da 102 a 108

#### Art. 109

**(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)**

In deroga all'articolo 42, comma 6, del D.Lgs 118/2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente al 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza.** Possono utilizzare, anche integralmente, per le spese correnti connesse all'emergenza, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle norme in materia edilizia (salvo gravi abusi ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001).

*Misura utile*

#### Art. 110

#### Art. 108

**(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)**

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle Regioni a statuto ordinario dal MEF e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di indebitamento netto pari a 4,3 milioni; saldo netto da finanziare per 343,2 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

*Misura utile.*

**Art. 109, 110****Art. 114****(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)**

È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 70 milioni di euro per l'anno 2020, per concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. 2. gli oneri pari a 80 milioni in termini di indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 126 del presente Decreto.

**Art. da 115 a 121****Art. 122****(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19)**

Con DPCM è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.

Il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria organizzando, acquisendo e producendo ogni genere di bene strumentale utile o comunque necessario, programmando e organizzando ogni attività connessa all'emergenza, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparec-

chiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.

Provvede al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti, nonché alla gestione degli stessi. ... (attua) ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. ...può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza...

Il Commissario collabora con le regioni e le supporta in materia di salute e può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.

**I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente**, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite....

***Vengono affidati al Commissario grandi poteri, ha facoltà di derogare ad ogni disposizione vigente e non è soggetto nemmeno al controllo della Corte dei Conti. Unico strumento di controllo l'obbligo del Governo a riferire al Parlamento. Occorre una attenta vigilanza (e strumenti di controllo dell'operato del commissario ?) per evitare che le inderogabili necessità dell'emergenza confliggano con lo stato di diritto.***

**Art. 123****(Detenzione domiciliare)**

**Art. 124**  
**(Licenze premio per detenuti)**

**Art. 125**

**Art. 126**  
**(Disposizioni finanziarie)**

Sono previste le risorse per finanziare le misure previste dal Decreto.

**TABELLA A:**  
**riparto FSN per finanziare le misure sanitarie contenute nei diversi articoli indicati dalla**

**Tabella medesima: totale 750 milioni.**

*Essendo il FSN incrementato per l'anno 2020 di 1.410 milioni di euro (vedi articolo 18 del presente Decreto), calcolando che la Tabella A prevede il riparto di 750 milioni di euro, i restanti 660 milioni di euro sono destinati a finanziare il reclutamento di personale previsto dal DL 14/2020.*

**TABELLA B riparto FSN per finanziare le misure (opere edili) previste nell'articolo 4: totale milioni (ex art. 20 Legge 67/1988).**